



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 5 TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 877 DEL 12/06/2025

Oggetto: Assegnazione al Ministero dell'Interno per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. **PROGETTO PER LA PROTEZIONE DALL'EROSIONE DALLE ACQUE METEORICHE LA PIAZZA MORANA, A BRUCA** " CUP E48H22000720001 – CIG B1A3841233". Determina di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del dlgs n. 36/2023.

IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE V TECNICO

propone, per quanto di propria competenza, l'adozione del provvedimento sopra distinto, per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO che con Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, viene istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTA l'assegnazione al Ministero dell'Interno per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, la Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni di un importo pari ad euro 6.000.000.000,00, di cui euro 6.000.000.000,00 per progetti in essere;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone associati alla suddetta Missione, ai fini del "Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" ed in particolare:

- M2 C4-16 T4 – 2023 Obiettivo: completare almeno 1.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- M2 C4-17 T1 – 2026 Obiettivo: completare almeno 5.000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici.

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il Decreto di Finanziamento in favore del Comune di Scicli del 19/05/2023 con il quale viene finanziato l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che gli interventi sopra elencati sono stati inseriti nel “Programma triennale dei lavori pubblici”;

DATO ATTO che con determina RG n. 1867 del 29/12/2023 redatta ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO CHE la procedura di gara per i lavori di cui all'oggetto, CIG B1A3841233 è stata espletata mediante procedura ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023 con l'invito di 1 (uno) operatore economico;

VISTE le verifiche di rito Carichi Pendenti, Casellario Giudiziale, Prefettura ex art.31, Agenzia delle Entrate, DURC con esito positivo;

VISTA la procedura di gara previa selezione sul MePa, di uno operatore economico invitato a formulare offerta, RdO MePa n. **4344650** per i lavori di cui all'oggetto e precisamente: “PROGETTO PER LA PROTEZIONE DALL'EROSIONE DALLE ACQUE METEORICHE LA PIAZZA MORANA, A BRUCA ” CUP E48H22000720001 – CIG B1A3841233”;

VISTO il Verbale di Gara del 20/05/2024 con il quale viene proposta l'aggiudicazione alla ditta CO.GER. SRL con sede legale in Mussomeli (CL), Via Toscana n°4, Partita IVA 01515010856 che ha offerto il ribasso del 5,23%, determinando un importo contrattuale pari ad € 47.892,53 oltre IVA;

VISTA la determina di aggiudicazione e approvazione verbali di gara del 21/05/2024 RG n. 720;

VISTA la determina di efficacia dell'aggiudicazione del 09/06/2024 RG n. 843

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di [servizi e forniture](#) che si intende subappaltare;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto

o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e tutte le verifiche e documenti necessarie agli affidamenti degli appalti e sub appalti, indicando quale sub appaltatore la ditta AGRISCAVI Srl, dei F.lli IACONO con sede in Scicli (RG), C/Da Torre Palombo, snc, C.F./P.I.: 01294810860;

Rilevato che il [Responsabile unico del procedimento](#) ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

RICHIAMATE:

- la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023, con la quale è stato approvato il PTPCT per il triennio 2023 - 2025, quale sezione del PIAO;

VISTO l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

DARE ATTO di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera Giunta Comunale n. 146 del 23-08-2024;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/201;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

VISTO l'art. 147 bis del TUEL;

VISTO il D. L.vo 267 del 18.08.2000;

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 10.08.2023, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI AUTORIZZARE**, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico AGRISCAVI Srl, dei F.lli IACONO con sede in Scicli (RG), C/Da Torre Palombo, snc, C.F./P.I.: 01294810860, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 30/05/2025 prot. 19521 e precedenti, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
3. **DI PRECISARE**, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
4. **DI PRECISARE**, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
5. **DI DISPORRE** sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
6. **DI DISPORRE** sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i [costi della sicurezza](#) e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
7. **DI DISPORRE** sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL e CSE per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
9. **DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di

contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

10. **SI FA OBBLIGO** di rispettare il Regolamento UE n. 2020/852 impegnando gli affidatari di contratti di lavori e servizi a valere sui fondi PNRR a rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e alla normativa tecnica vigente ed in particolare a "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" o DNSH), quali: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
11. **DARE ATTO** che il Funzionario Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Pisani;
12. **DARE ATTO** che il lotto CIG B1A3841233;
13. **DARE ATTO** che il CUP è E48H22000720001;
14. **DARE ATTO:**
 - dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto e del Responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo al obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013; che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Titolare di E.Q. del I Settore, per gli adempimenti di competenza;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. Dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

L'istruttore Amministrativo

Giovanna Aprile

IL Titolare di E.Q. Settore V Tecnico

Ing. Andrea Pisani

Il Responsabile del Settore

PISANI ANDREA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.